



## COMUNE DI SANTIA'

Ordinanza n. 48

### FISSAZIONE DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

#### IL SINDACO

**DATO ATTO CHE** la disciplina normativa delle attività di acconciatore ed estetista è stata oggetto di profonde modifiche attuate con Legge 2 aprile 2007 n. 40, che ha previsto tra l'altro l'abolizione del criterio della distanza minima tra esercizi o di parametri numerici prestabiliti, l'avvio dell'attività esclusivamente attraverso la presentazione di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e l'eliminazione dell'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale.

**VISTE** le delibere di Consiglio comunale nn.11 e 12 del 12/03/2015 con le quali si è provveduto all'adozione dei Regolamenti comunali per la disciplina dell'attività di Acconciatore ed Estetista, confermando all'art. 8 degli stessi, per quanto riguarda gli orari delle attività, il rinvio espresso all'adozione di apposita ordinanza sindacale;

**TENUTO CONTO CHE**, al fine di rendere funzionali gli orari delle attività di Acconciatore ed Estetista questi sono stati equiparati agli orari previsti per le attività commerciali nel rispetto del Dlgs. 114/98 e succ. mm. e ii. nei limiti espressi dal successivo disposto;

#### ORDINA

le attività di acconciatore ed estetista possono determinare il proprio orario nel rispetto di un monte massimo di 84 ore settimanali che deve essere ricompreso tra le 7,00 e le 22,00 giornaliere.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano a:

- Agli esercizi posti all'interno di convivenze (alberghi, altre strutture ricettive, case di cura, ecc.) che effettuano trattamenti esclusivamente nei confronti degli ospiti;
- Agli esercizi posti all'interno dei centri commerciali. In tal caso le attività di acconciatore ed estetista possono effettuare lo stesso orario negli stessi giorni di apertura al pubblico adottati da tali Centri nel rispetto delle vigenti norme.

Nei locali di ciascun esercizio, deve essere esposto all'esterno un cartello indicante l'orario di attività scelto, compresa l'eventuale giornata/e di chiusura infrasettimanale; le attività di acconciatore ed estetista hanno inoltre l'obbligo di rendere nota all'utenza, con congruo anticipo, ogni variazione al medesimo.

Per l'ultimazione del lavoro è consentita una tolleranza oltre l'orario autorizzato a condizione che la porta di accesso resti chiusa.

La comunicazione degli orari effettuati, dell'eventuale giornata/e di chiusura ed ogni eventuale variazione dovrà essere fatta anche al Comune.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono soggette alle sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o al Presidente della Repubblica sempre entro 120 giorni dalla stessa.

Santhià, 20 APR. 2015

IL SINDACO  
Angelo CAPPuccio

